



Genova, 10 marzo 2020

Oggetto: Circolare informativa n. 02/20

Sommario

Sezione 1: Aggiornamenti in breve	2
1. Evoluzione del tracciato XML della fattura elettronica	2
2. Servizio consultazione fatture elettroniche	3
3. Novità 2020 in tema di dichiarazioni d'intento.....	4
4. Proroga al 15/02/2021 per gli obblighi di segnalazione del Codice della Crisi.....	5
5. Legge antisprechi: ampliata la gamma di beni donabili con agevolazioni	5
6. Lavoro agile semplificato in tutta Italia per la durata dello stato di emergenza.....	6
7. Bonus facciate senza comunicazione alle Entrate	6
8. Tassa annuale sui libri sociali 2020	7
Sezione 2: Approfondimenti	9
9. Holding - Operazioni oggetto di comunicazione	9
10. Interpello n. 72 del 21/2/2020 - Scissione parziale non proporzionale	9
11. Novità in tema di versamento delle ritenute negli appalti.....	10
12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza	12
Sezione 3: Principali adempimenti	14
13. Mese di marzo 2020	14

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Aggiornamenti in breve

1. Evoluzione del tracciato XML della fattura elettronica

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.99922 del 28 febbraio 2020 contiene le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, il cui utilizzo sarà obbligatorio dal **1° ottobre 2020** (data a decorrere dalla quale il Sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SdI) scarnerà le fatture elettroniche emesse secondo le precedenti regole tecniche), ma già possibile, su base facoltativa, dal 4 maggio 2020. L’utilizzo delle nuove codifiche permetterà di rappresentare nel tracciato xml le casistiche di esenzione o non imponibilità, ad oggi non dettagliate ma rappresentate con i generici codici natura “N2”, “N3” e “N6”. Il grado di maggior dettaglio viene previsto come segue:

	TIPOLOGIA OPERAZIONE	CODICE NATURA
NON SOGGETTA	Non soggette ad iva ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del dpr 633/72	N2.1
	Non soggette – altri casi	N2.2
NON IMPONIBILE	Esportazioni	N3.1
	Cessioni intracomunitarie	N3.2
	Cessioni verso san marino	N3.3
	Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione	N3.4
	Cessioni non imponibili con lettere d’intento	N3.5
	Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond	N3.6
INVERSIONE CONTABILE	Cessione di rottami e altri materiali di recupero	N6.1
	Cessione di oro e argento puro	N6.2
	Subappalto nel settore edile	N6.3
	Cessione di fabbricati	N6.4
	Cessione di telefoni cellulari	N6.5
	Cessione di prodotti elettronici	N6.6
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	N6.7
	Operazioni settore energetico	N6.8
	altri casi	N6.9

Attraverso la previsione di apposite tipologie documentali gli operatori potranno inoltre evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere. Si potranno infatti inviare allo SdI i documenti di integrazione ovvero le autofatture predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni transfrontaliere:



TIPO DOCUMENTO

TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72

Tra le altre tipologie di documenti inserite si segnala che:

- Viene previsto un apposito codice **TD16** per le integrazioni che vengono inviate opzionalmente allo Sdl dal destinatario di una fattura soggetta ad inversione contabile limitatamente ai casi di reverse charge interno (si pensi a tutti i casi dell'art. 17, commi 5 e 6 del Dpr 633/72 – ad esempio le pulizie degli edifici ovvero i subappalti). Si ricorda che questa integrazione non è obbligatoria ed è consigliata solo per coloro che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall'Agenzia delle Entrate.
- Il nuovo codice **TD27** (fatture per auto consumo o per cessioni gratuite senza rivalsa) permetterà di gestire in automatico la trasmissione e ricezione dallo Sdl delle autofatture che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto. In effetti, rispetto al passato l'indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l'autofattura quando ricevuta dallo Sdl sia inserita tra le fatture in acquisto.
- Sono stati inoltre inseriti i codici **TD24** – fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 vale a dire fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione per le prestazioni di servizi e **TD25** fattura differita di cui all'art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72, vale a dire fattura differita per triangolari interne.
- la possibilità di regolarizzare l'eventuale splafonamento mediante emissione di fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio, essendo adesso previsto lo specifico tipo documento **TD21**.

Si segnala che viene inoltre integrato il blocco riferito alla gestione delle ritenute e dei contributi previdenziali, in particolare, consentendo una gestione puntuale delle diverse voci fiscali e previdenziali: tra cui tra l'altro, i Contributi INPS (codice **RT03**), Enasarco (codice **RT04**) e Enpam (codice **RT05**).

2. Servizio consultazione fatture elettroniche

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 14 del DL 124/2019, che dispone la memorizzazione integrale dei file XML delle fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio, si è reso necessario un adeguamento del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro



duplicati informatici. Per tale motivo l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente prorogato al **4/5/2020** il termine per manifestare l’adesione a detto servizio.

Con il provv. 28/2/2020 n. 99922, l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, stabilito che, a partire dall’1/3/2020, i consumatori finali che abbiano aderito al servizio possono consultare le proprie fatture elettroniche ricevute.

3. Novità 2020 in tema di dichiarazioni d’intento

In attuazione di quanto previsto dall’art 12-septies del DL 30.4.2019 n. 34, il provv. Agenzia delle Entrate 27/2/2020 n. 96911 ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l’utilizzo del “Cassetto fiscale”, le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all’Agenzia stessa.

In particolare, possono accedere a tali informazioni:

- i fornitori degli esportatori abituali consultando il proprio Cassetto fiscale;
- gli intermediari già delegati dai predetti fornitori ad accedere al proprio Cassetto fiscale.

Si consiglia, quindi, di verificare di poter accedere al proprio cassetto fiscale direttamente o tramite intermediario delegato all’accesso. Si consiglia, inoltre, da parte del cliente che intenda acquistare senza IVA dal proprio fornitore, di inviare a quest’ultimo una copia di cortesia della dichiarazione d’intento inviata all’AdE, anche se non più obbligatorio dal 2020, in modo che possa verificare sul proprio cassetto fiscale di averla ricevuta.

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati inoltre aggiornati il modello di dichiarazione d’intento nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche approvati con provv. Agenzia delle Entrate 2/12/2016 n. 213221.

A fronte dell’aggiornamento, si rileva:

- l’eliminazione nel modello dello spazio riservato all’indicazione del numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento da trasmettere e all’anno di riferimento;
- l’inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA, nel campo “Partita IVA” occorre indicare il numero di partita IVA allo stesso attribuito e nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo.

Fino al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del provv. AdE 27/2/2020 n. 96911, ossia fino al 27/4/2020, è ancora possibile utilizzare il precedente modello di dichiarazione d’intento.



4. Proroga al 15/02/2021 per gli obblighi di segnalazione del Codice della Crisi

Il decreto legge n. 9 del 02/03/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha optato, nel testo poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14 comma 2 e 15 del DLgs. 14/2019 ("codice della crisi").

La proroga riguarda, da un lato, solo la segnalazione compiuta dagli organi di controllo e dai revisori legali dei conti verso l'OCRI - Organismo di composizione della crisi d'impresa - (art. 14 comma 2) e, dall'altro, la segnalazione compiuta dai creditori pubblici qualificati verso il debitore e verso l'OCRI (art. 15).

Nel nuovo sistema di allerta, a partire dal 15 agosto 2020, l'organo di controllo societario e il revisore legale dei conti avranno l'obbligo (art. 14 comma 1 del DLgs. 14/2019, non prorogato) di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, l'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione: ciò anche al fine di segnalare immediatamente – sempre dal 15 agosto 2020 – all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

In caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell'organo amministrativo, ovvero di mancata adozione nei successivi 60 giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti che hanno eseguito la segnalazione procederanno, ma solo a partire dal 15 febbraio 2021, a informare senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'art. 2407 comma 1 c.c. quanto all'obbligo di segretezza.

Sebbene la previsione normativa che introduce tale proroga non contenga alcun riferimento preciso, la Relazione illustrativa al DL menziona esclusivamente le PMI, come definite dal DM 18 aprile 2005 (Ministero delle Attività produttive), ossia le imprese che: hanno meno di 250 occupati; hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

5. Legge antisprechi: ampliata la gamma di beni donabili con agevolazioni

Con il decreto legge n. 9 del 02/03/2020 viene considerevolmente ampliata la varietà di beni che le aziende possono donare a favore degli enti pubblici e non profit beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 166/16, c.d. legge antisprechi. La legge antisprechi garantiva fino all'applicazione di questo decreto vantaggi fiscali alle imprese in caso di donazioni riguardanti solo alcune categorie di beni di prima necessità come farmaci e alimenti, ai quali si sono aggiunti prodotti per l'igiene della persona e della casa, gli articoli di cartoleria e libri. Con l'applicazione di questo decreto, si amplia il paniere



facendo spazio a ulteriori beni importanti per il sostegno degli indigenti e per le strutture operative degli enti non profit. Si incentivano infatti anche le cessioni gratuite dei prodotti tessili, abbigliamento, materiali per l'edilizia e dispositivi elettronici. La donazione per fini di solidarietà sociale non sconta l'IVA e non genera ricavi ai fini delle imposte dirette secondo il valore normale del bene.

6. Lavoro agile semplificato in tutta Italia per la durata dello stato di emergenza

Con il DPCM del 1° marzo 2020 si dispone la sospensione delle attività lavorative nella zona rossa per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte a domicilio o a distanza. La sospensione dello svolgimento delle attività lavorative è inoltre prevista per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nelle aree interessate dal contagio.

A livello nazionale, lo smart working, disciplinato agli artt.18-23 della L. 22 maggio 2017 n. 81, può essere applicato, per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa in materia. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a inviare al lavoratore e al RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

7. Bonus facciate senza comunicazione alle Entrate

Per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi. La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizioni del decreto del ministro delle Finanze 41/98.

Quindi, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi) i dati catastali dell'immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell'atto di detenzione (locazione o comodato). Invece, i dati catastali non devono essere riportati se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda dell'edificio (circolare 2/E/20).

Per poter fruire del bonus facciate i contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i documenti indicati nel citato provvedimento del 2 novembre 2011:

- le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l'autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (come per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio lavori;
- l'eventuale accatastamento per gli immobili non censiti;



- le ricevute di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili» (adempimento aggiunto dalla circolare 2/E/20);
- l'eventuale delibera di approvazione di esecuzione lavori per parti comuni e tabella millesimale;
- l'eventuale dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, se gli stessi sono effettuati dal detentore del bene che non è un convivente;
- l'eventuale comunicazione preventiva all'Asl, se prevista dall'articolo 99, comma 1, Dlgs 81/08;
- fatture e ricevute fiscali della spesa e ricevute dei bonifici «parlanti» (in cui inserire come causale il riferimento normativo e il riferimento della fattura che viene pagata, il codice fiscale del richiedente, il numero di P. Iva o CF del titolare dell'azienda che effettua i lavori e a cui è quindi intestato il bonifico.).

8. Tassa annuale sui libri sociali 2020

Entro il 16 marzo 2020 deve essere versata come di consueto la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori (art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72).

Sono obbligati a bollatura iniziale, oltre che a numerazione progressiva, solo i libri sociali obbligatori (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali, con esclusione dei libri contabili previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari) e di quelli previsti dalle norme fiscali (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.).

Sono tenute al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl) e tutti gli altri enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (Ris. 90/1996).

A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l'ammontare della tassa è pari a:

- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.

L'ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2020.

Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi. Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA con apposito bollettino di conto corrente postale n. 6007 intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA - BOLLATURA NUMERAZIONE LIBRI SOCIALI.



Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2020.



Sezione 2: Approfondimenti

9. Holding – Operazioni oggetto di comunicazione

Con la risposta 20/2/2020, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la precedente risposta del 2/2/2018, inerente le modalità di comunicazione, a carico delle holding di partecipazione, di alcune tipologie di rapporti all'Archivio dei rapporti dell'Anagrafe Tributaria.

Si ricorda che le principali tipologie di rapporti finanziari che le holding di partecipazione sono tenute a comunicare riguardano:

- le partecipazioni iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. Non sono oggetto di comunicazione le partecipazioni oggetto di attività di trading;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalle holding medesime;
- il c.d. "cash pooling";
- il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento, fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento.

Con riferimento agli obblighi comunicativi all'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe Tributaria a carico delle holding, è stato precisato che:

- non sono oggetto di comunicazione i prestiti obbligazionari sottoscritti dalla holding che siano emessi da Stati sovrani, da Istituti di credito di diritto pubblico nazionali o altri intermediari finanziari iscritti in Banca d'Italia. Tali prestiti obbligazionari sono comunicati dall'intermediario che ha il rapporto con la holding sottoscrittrice;
- il rapporto di "cash pooling" è, di norma, comunicato dalla holding "pool leader", ma, nel caso quest'ultima non abbia obblighi di comunicazione all'Archivio, la comunicazione del rapporto deve essere effettuata da una delle holding del gruppo che sono soggette agli obblighi di comunicazione.

10. Interpello n. 72 del 21/2/2020 - Scissione parziale non proporzionale

La risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate 21/2/2020 n. 72 ha confermato che non integra i presupposti per l'abuso del diritto ai sensi dell'art 10 bis della L. 212/2000 la scissione asimmetrica non proporzionale ex art 173 bis del TUIR di immobili a beneficio di una società unipersonale riconducibile



all'ex socio di minoranza della scissa. Ai sensi dell'art. 10 bis co. 1 della L. 27.7.2000 n. 212, affinché un'operazione possa essere considerata abusiva, l'Agenzia delle Entrate deve individuare e provare il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito";
- l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere;
- l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso determina un giudizio di assenza di abusività. Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, l'operazione trattata nella risposta n. 72/2020 non risulta abusiva né ai fini delle imposte dirette, né ai fini delle imposte d'atto.

Infatti, l'operazione di scissione societaria non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. La scissione "asimmetrica" è un'operazione fisiologica finalizzata a consentire ai soci di proseguire separatamente il proprio percorso imprenditoriale.

11. Novità in tema di versamento delle ritenute negli appalti

Le catene di imprese che, attraverso i vari contratti di appalto, subappalto e affidamento sono coinvolte nell'esecuzione di un'opera devono rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, nell'interpretazione attuata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E/2020.

Per evitare elusioni della soglia quantitativa di 200mila euro annui fissata dal legislatore, la circolare determina in particolare tre situazioni, ognuna della quale è caratterizzata da diversi obblighi per i soggetti coinvolti.

Nella prima fattispecie tra committente e appaltatore (anche in forma di associazione temporanea di imprese) sussiste un contratto superiore alla soglia e gli ulteriori requisiti (prevalente utilizzo di manodopera, prestazione svolta presso le sedi di attività del committente, utilizzo di beni strumentali messi a disposizione dal committente) si rispecchiano in tutti i rapporti, considerando, di volta in volta, come «committente» l'impresa che commissiona l'opera (ad esempio, lo sarà l'appaltatrice verso la subappaltatrice). In questa ipotesi, gli obblighi coinvolgono tutti, anche qualora i contratti successivi nella filiera rispetto al primo (committente-appaltatore) siano sotto soglia.

La seconda fattispecie si ha quando, nell'ambito di una catena analoga alla precedente, i requisiti non quantitativi non si verificano in capo al committente, ma solo tra appaltatore e subappaltatore (nonostante quest'ultimo contratto possa essere sotto soglia). Se il subappaltatore lavora presso l'originario committente, lo fa perché in esso vi è un luogo di svolgimento dell'attività dell'appaltatore, il quale mette a disposizione in tale luogo propri mezzi a beneficio del subappaltatore. In questo caso il



flusso certificato-documenti è solo tra appaltatore e subappaltatore, mentre il committente è al di fuori sia del flusso documentale che dall'attività di controllo.

La terza fattispecie è quella in cui il committente è escluso dagli adempimenti per natura (ad esempio, persona fisica o soggetto non residente senza stabile organizzazione) o per l'impossibilità di riscontrare i requisiti richiesti (condominio, ente pubblico o non commerciale che sta svolgendo attività istituzionale ecc.). Ai fini operativi si torna alla fattispecie precedente. La situazione più problematica, quindi, che non pare risolta neppure dai chiarimenti della circolare, si verifica quando anche il committente è coinvolto nelle verifiche o quando la catena che parte dall'appaltatore (che ben potrebbe essere un consorzio o una società consortile, anche come soggetti subentrati all'Ati nell'esecuzione dell'opera) contiene più livelli di subappalto.

Moratoria delle sanzioni fino al 30 aprile

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2020 n. 1, in merito all'art. 4 del DL 124/2019 che ha introdotto l'art. 17 bis del Dlgs. 241/97, ha stabilito che fino al 30 aprile 2020 non saranno contestate sanzioni al committente nel caso in cui l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice abbia correttamente determinato o versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendenti e assimilati corrisposti ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, ma non abbia utilizzato distinti modelli F24 per ciascun committente, e abbia tempestivamente fornito al committente la prevista documentazione.

Il nuovo Durf, problematiche relative al limite dei versamenti

A pochi giorni dalla scadenza del primo termine per produrre il certificato e in vista della seconda scadenza, stabilita per il 23 marzo (5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dei versamenti del 16 marzo) si può segnalare che, tra i quattro requisiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legge 124/2019, il più problematico è il requisito dei versamenti. La regola prevede che, negli ultimi tre anni, siano stati registrati nel conto fiscale dell'impresa appaltatrice che chiede la certificazione versamenti per almeno il 10% dell'ammontare dei ricavi o dei compensi indicati nelle dichiarazioni. Tuttavia le imprese che operano maggiormente con la pubblica amministrazione possono avere pochi versamenti Iva, in quanto molti di questi vengono effettuati in regime di split payment. Questa riduzione diminuisce la quota da conteggiare nel calcolo del 10% e rende irraggiungibile il requisito.

Difficoltà sono probabili, poi, anche per i consorzi e le società consortili che siano state create appositamente per accedere a bandi di gara. Questi soggetti, utilizzati con molta frequenza, ribaltano l'esecuzione delle opere e dei servizi sui propri soci: in questo modo hanno pochi dipendenti, soprattutto



per gestire l'amministrazione, e pochissimi versamenti.

Servirà inoltre ancora "qualche mese" perché il nuovo Durf venga messo a disposizione delle imprese in maniera automatizzata all'interno del cassetto fiscale. Fino ad allora, sarà necessario recarsi fisicamente presso gli sportelli locali dell'agenzia delle Entrate per chiedere l'emissione del certificato "a vista".

12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus: sospensione dei versamenti contributivi e assicurativi

L'articolo 5 del Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 dispone la sospensione, per i Comuni rientranti nella c.d. "zona rossa", dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020.

Si attendono, ora, le istruzioni operative di INPS e INAIL.

Emergenza Coronavirus: misure di sostegno al reddito per aziende e lavoratori

Il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, introduce, tra l'altro, misure d'emergenza in materia di ammortizzatori sociali, connesse all'emergenza epidemiologica, primariamente in favore di datori di lavoro operanti e lavoratori residenti nei Comuni della c.d. "zona rossa". In particolare, è previsto:

- il ricorso alla CIGO-Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e all'assegno ordinario (per gli iscritti al Fondo di integrazione salariale - FIS - ovvero ai Fondi di solidarietà bilaterali), per le unità produttive operanti nei Comuni della c.d. "zona rossa" e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati e impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, con un iter semplificato;
- la possibilità di sospensione della CIGS-Cassa Integrazione Straordinaria per le imprese site nei comuni della c.d. "zona rossa" che vi avessero fatto ricorso prima dell'emergenza sanitaria e sostituzione con la CIGO;
- la concessione della CIG-Cassa integrazione guadagni in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni della c.d. "zona rossa" e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati, che non possano beneficiare delle misure di sostegno al reddito vigenti;
- la possibilità di accesso alla CIG in deroga da parte dei datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nelle Regioni Lombardia, Veneto (al di fuori dei Comuni della c.d. "zona rossa") ed Emilia Romagna e per i lavoratori ivi residenti/domiciliati, che non possano beneficiare delle misure di sostegno al reddito vigenti;



- l'erogazione di un'indennità di 500 euro al mese per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi residenti/domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni della c.d. "zona rossa", parametrata alla effettiva durata della sospensione dell'attività.

Bonus Renzi: le novità da luglio 2020

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, contenente misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Nello specifico, il decreto riforma il bonus Renzi, da un lato, aumentandone l'importo e i limiti di reddito per averne diritto, dall'altro introducendo una nuova detrazione d'imposta. Le nuove misure troveranno applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. Il Decreto Legge n. 3 del 5 febbraio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020, introduce misure urgenti volte alla riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. L'intervento del Governo si sostanzia in una revisione del bonus Renzi: da un lato, ne viene innalzata la misura mensile che passa da 80 a 100 euro e sono incrementati i limiti di reddito per averne diritto in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro), dall'altro, viene introdotta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per i titolari di reddito complessivo compreso tra 28.000 e 40.000 euro.

Le nuove misure trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020. Con specifico riferimento all'ulteriore detrazione, la stessa spetterà per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Coronavirus: per il ricorso al lavoro agile è sufficiente un'autocertificazione

Con il DPCM 23 febbraio 2020 il Legislatore è intervenuto per rendere più immediato il ricorso al lavoro agile (o smart working) nelle aree considerate a rischio per l'emergenza Coronavirus. In tali aree, in via straordinaria, i datori di lavoro possono ricorrere al lavoro agile, per le attività esternalizzabili, anche in assenza dell'accordo scritto tra le parti (di cui all'art. 19, D.Lgs n. 81/2017) che disciplina, nel dettaglio, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le forme di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, i tempi di riposo del lavoratore, ecc. Il suddetto accordo rientra, per legge, tra gli atti da comunicare obbligatoriamente al Centro per l'impiego competente tramite la piattaforma informatica presente sul portale www.lavoro.gov.it. In deroga a quanto sopra, il Ministero rende noto che, considerata la situazione di emergenza, nella suddetta procedura telematica:

- l'accordo individuale è sostituito da un'autocertificazione con cui si attesta che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente ad una delle zone a rischio;
- nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" va inserita la data di inizio dello smart working.



Sezione 3: Principali adempimenti

13. Mese di marzo 2020

DATA	ADEMPIMENTO	
16 Marzo	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	TASSA DI VIDIMAZIONE DEI LIBRI SOCIALI 2020	I soggetti interessati alla scadenza sono le società di capitali, per le quali è previsto l'obbligo di versamento di un importo commisurato al capitale sociale e così stabilito: - euro 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale ad euro 516.456,90; - euro 516,46 se il capitale sociale è maggiore ad euro 516.456,90.
25 Marzo	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE
30 Marzo	BILANCIO 31/12/2019	Termine di redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione. Entro il 30.03 il bilancio e la relazione devono essere trasmessi agli organi di controllo.
31 Marzo	CONTRIBUTO FIRR 2019	Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	CERTIFICAZIONE UNICA 2020	Il termine ordinario per l'invio, fissato a lunedì 9 è stato prorogato ufficialmente al giorno 31 per effetto dell'emergenza "coronavirus". Termine di consegna ai percipienti della Certificazione unica 2020 da parte dei sostituti d'imposta (art. 7-quater, cc. 14, 15 D.L. 193/2016). L'inoltro all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire entro il 31/10/2020 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.
	CUPE 2020	Termine entro il quale deve essere rilasciata al percettore di utili societari la certificazione relativa agli utili corrisposti nel 2019.

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.